

**Avv. Leo Condemi**

Via del Gelsomino n. 8 - 89128 Reggio Calabria - Tel. 096522622 - Cell. 3396676861  
Pec: leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it - Email: leocondemi@hotmail.it

**TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.  
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE  
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA  
EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

**ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA  
A FISSARSI MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Basile Veronica** nata a Soletta in Svizzera il 04/02/1975, c.f. BSLVNC 75B44Z133F, residente a Grammichele (95042 CT) in via Lambruschini n. 58, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata con atto allegato al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., dall'**Avv. Leo Condemi** del Foro di Reggio Calabria (C.F.: CNDLEO64S01H224J), elettivamente domiciliata presso il suo Studio Legale sito in 89128 Reggio Calabria, Via del Gelsomino n. 8.

Il sottoscritto Avvocato Leo Condemi dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 0965.22622  
- Pec: leo.condemi@avvocatirc.legalmail.it

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, C.F.: 80018500829, Via G. Fattori, 60 90146 Palermo.

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - Ufficio VII - Ambito Territoriale di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore C.F.: 80005000833 Via S. Paolo Is. 361 - 98122 Messina.

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Messina, Via dei Mille, n. 65 Is. 221 (CF 98093490179), pec: [ads.me@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.me@mailcert.avvocaturastato.it)

**I.C. "Giudice R. Livatino"** in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, con sede in via Caminiti A - 98027 Roccalumera (ME) (c.f.: 97106020833), pec: [meic83200g@pec.istruzione.it](mailto:meic83200g@pec.istruzione.it)

**NONCHE' CONTRO**

I docenti inseriti in I° e II° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) a.s. 2020/21 e 2021/22 e II° e III° fascia delle graduatorie d'Istituto per l'Ambito Territoriale di Messina (classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052), in cui la ricorrente fu iscritta con domanda del 30.07.2020, protocollo n. 1399359, che in virtù dell'inserimento "pleno



iure” della ricorrente nella I° o II° fascia delle GPS e II° o III° fascia delle graduatorie di istituto per l'Ambito Territoriale di Messina (classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

#### IN PUNTO A:

- 1) per l'adozione dei provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare tutela alla ricorrente e, in particolare, per **ACCERTARE il possesso** in capo alla stessa ricorrente **di un titolo abilitante** all'insegnamento costituito dal **diploma di Laurea Magistrale LM 70 in Scienze e Tecnologie Alimentari congiunto ai 24 CFU**, idoneo all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS , ovvero nella prima fascia aggiuntiva, per la Provincia di Messina (e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo,) per le classi di concorso **A031, A034, A060, A051 e A053** valide per il biennio 2020-2022, e successivi aggiornamenti e, conseguentemente,
- 2) per **ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS**, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, per la Provincia di Messina e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per le classi di concorso **A031, A034, A060, A051 e A053** valide per il biennio 2020-2022, e successivi aggiornamenti, quale docente abilitata all'insegnamento in quanto in possesso del titolo di studio che consente l'accesso alla rispettiva classe concorsuale ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, così come modificato dal D.M. 259/2017, allegato A, nonché dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, con il riconoscimento del punteggio spettante per titoli culturali e di carriera;
- 3) per **CONDANNARE le Amministrazioni resistenti** – ciascuna per quanto di propria competenza – **a disporre l'inserimento della ricorrente nella prima fascia**, ovvero nella prima fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie GPS valide per il biennio 2020/2022 e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Messina e successivi aggiornamenti, per le classi di concorso **A031, A034, A060, A051 e A053;**  
**o in subordine,**
- 4) per **ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS** per la Provincia di Messina e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per le **classi di concorso A031, A034 e A060**, valide per il biennio 2020-2022, e successivi aggiornamenti, quale docente in possesso del titolo di accesso alla rispettiva classe di concorso, costituito **dal titolo di studio** e di uno dei seguenti requisiti: a) possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (**24 CFU**); b) **Precedente inserimento nella terza fascia** delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;”.
- 5) per **CONDANNARE le Amministrazioni resistenti** – ciascuna per quanto di propria competenza – **a disporre l'inserimento della ricorrente nella seconda fascia** delle suddette graduatorie GPS per le **classi di concorso A031, A034 e A060**, valide per il biennio 2020/2022, per la Provincia di Messina e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo successivi aggiornamenti;
- 6) ove necessario a tal fine, **DISAPPLICARE ex art. 63 D. Lgs. N. 165/2001** qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, nelle parti in cui non prevedono alcuna possibilità di inserimento della ricorrente nella prima fascia (e/o seconda fascia) delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, per la Provincia di Messina e seconda fascia (e/o terza fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, valide per il biennio 2020-2022, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo; in particolare **l'Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020** e successivi aggiornamenti, provvedimenti connessi e/o consequenziali, siccome lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché le graduatorie GPS, quella aggiuntiva di prima fascia e le graduatorie di circolo e di istituto, nella parte in cui escludono la ricorrente; il **decreto**



**n. 17358 del 5.07.2021 di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina** – classi di concorso A031, A034 ed A060, emesso dal Dirigente dell'AT di Messina; **decreto n. 7758 del 30.06.2021 di Proposta di esclusione** dalle graduatorie di I fascia GPS A031- A034 e A060, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino"; **decreto n. 19006 del 26.07.2021 di rigetto della richiesta di spostamento in II fascia GPS** – classi di concorso A031- A034 e A060, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino".

**7) RECUPERO** del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato nell'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente.

**8) RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI** per l'esclusione della ricorrente dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina (GPS a.s. 2020-2022), classi di concorso A031, A034 ed A060, e per il mancato riconoscimento del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato nell'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente.

### FATTO

La ricorrente è titolare di **laurea Magistrale LM 70 in Scienze e Tecnologie Alimentari** (allegato 8), conseguita presso la Facoltà di Agraria di Catania; è in possesso dei **24 CFU** in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche (all. 9);

**già inserita nelle Graduatorie di Circolo e di istituto per il periodo 2017-2020** nelle classi di concorso "Scienze degli Alimenti" (**A031**), "Scienze e Tecnologie Chimiche" (**A034**) e "Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado" (**A060**) (all. 6);

in data **30.07.2020** con domanda prot. n. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTROUFFICIALE .I. 1399359 (all. 7) la ricorrente presentava sulla piattaforma on line del MIUR istanza per essere inserita nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.07.2020;

in particolare, chiedeva l'inserimento nella **prima fascia delle GPS** per la scuola secondaria di 1° e 2° grado nelle classi di concorso "**Scienze degli Alimenti**" (**A031**), "**Scienze e Tecnologie Chimiche**" (**A034**) e "**Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado**" (**A060**); a tal fine, indicava come titolo di accesso il provvedimento giurisdizionale cautelare emesso dal **C.d.S.** in data **25.09.2018** nel **procedimento n. 4602/2018** (all. 10);

inoltre, chiedeva l'inserimento nella **seconda fascia delle GPS** per la scuola secondaria di 1° e 2° grado nelle classi di concorso "**Scienze, Tecnologie e Tecniche Agrarie**" (**A051**) e "**Scienze, Tecnologie e Tecniche di Produzioni Animali**" (**A052**); a tal fine, indicava come titolo di accesso il diploma di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM-70).



In data **2.10.2020** la ricorrente stipulava contratto individuale di lavoro con il dirigente scolastico dell'I.C. "R. Livatino" di Roccalumera (Messina), in qualità di docente di scuola secondaria di 1° grado per la classe di concorso **"Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado" (A060)**, con decorrenza dal 2.10.2020 al 30.06.2021 (all. 11).

In data **12.11.2020** il suddetto dirigente scolastico, a seguito di verifica dei documenti relativi alla graduatoria di II fascia d'Istituto, emetteva **decreto n. 8231** (all. 3) con il quale certificava che i dati contenuti nella domanda della docente Basile erano verificati e convalidava la domanda come segue:

FASCIA	CLASSE DI CONCORSO	Punti Altri Titoli	Punti di Servizio	Punti Totale
II fascia d'Istituto	A 060	11,50	12	23,50

Al termine del contratto di lavoro (**30.06.2021**) il medesimo dirigente scolastico emetteva **decreto n. 7758**, consistente in una **proposta di esclusione dalle graduatorie di I fascia delle GPS, classi di concorso A031, A034 e A060** (all. 4), in sostituzione del decreto prot. n. 8231 del 12/11/2020, *"RITENUTO che l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4602/2018 non costituisce idoneo Titolo di accesso per le graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze Sc. Secondaria I grado- I fascia"*.

In data **5.07.2021** la Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - **Ambito Territoriale di Messina** emetteva **decreto n. 17358 di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina - classi di concorso A031, A034 ed A060** (all. 1), disponendo di non riconoscere ai fini giuridici il servizio prestato dalla docente nelle predette classi di concorso.

Al ricevimento dei suddetti decreti, la docente inviava all'I.C. "Livatino" ed alla Dirigente della AT di Messina proprie dichiarazioni e considerazioni (all. 12,13 e 14), insistendo sulla validità ed efficacia come titolo di accesso alla prima fascia delle GPS dell'ordinanza cautelare emessa dal C.d.S. il 25.09.2018, come già indicata nella domanda di inserimento del 30.07.2020.

In data **6.07.2021** l'I.C. "R. Livatino" di Roccalumera (Messina), con **decreto n. 214** di Verifica dei documenti di seconda fascia Fascia GPS 2020/2021 della Prof.ssa Basile (all. 5), convalidava la domanda di inserimento **in seconda fascia G.P.S.** e correlativa seconda fascia G.I. per le **classi di concorso A051 e A052**, come già detto, **inoltrata il 30.07.2020**, come segue:

FASCIA	Classe di Concorso	Punteggio Titoli	Punteggio Servizio	Punteggio validato
II fascia GPS	A 051	23,50	6	29,50
II fascia GPS	A 052	23,50	6	29,50



in data **19.07.2021**, vistasi esclusa dalle **GPS per le classi di concorso A031, A034 ed A060**, chiedeva all'AT di Messina **l'inserimento nella seconda fascia** delle medesime classi (all. 15); la risposta arrivava con il **decreto n. 19006 del 26.07.2021** emesso dalla Dirigente dell'AT di Messina (all. 2), che rigettava la richiesta in considerazione del fatto che *“il provvedimento giurisdizionale N. 04602/2018 REG.PROV.CAU del Consiglio di Stato reso nel giudizio N. 05690/2018 REG.RIC., che ab origine non avrebbe consentito l'inserimento in I fascia, trattandosi di provvedimento relativo all'ammissione con riserva al concorso straordinario docenti, che ha accolto l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado, ai sensi dell'art.55, comma 10, c.p.a., all'esito del proposto incidente di costituzionalità”*.

All'esito della posizione dell'AT di Messina, rimanendo esclusa dalle GPS (prima e seconda fascia) per le classi di concorso **A031, A034 e A060**, nell'imminenza della stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, di fronte al rischio di non ricevere alcuna proposta di lavoro come docente, è costretta ad adire le vie giudiziarie al fine di tutelare i propri diritti.

oooOOOooo

Con il presente giudizio la ricorrente chiede l'accertamento del diritto ad essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS, o nella prima fascia aggiuntiva, per la Provincia di Messina e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per le classi di concorso A031, A034 e A060, A051 e A052, valide per il biennio 2020-2022 o, in subordine, nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS per la Provincia di Messina e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per le classi di concorso A031, A034 e A060, valide per il biennio 2020-2022 e ad essere confermata nelle suddette fasce per le classi di concorso A051 e A052.

Ciò premesso, a sostegno della domanda giudiziale rivolta a codesto On.le Tribunale, si espongono le seguenti ragioni di

## DIRITTO

### SULLA GIURISDIZIONE

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto



giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, **Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350**).

Nella specie, la ricorrente chiede, all'adito giudice del lavoro, che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto (classi di concorso **A031, A034 ed A060**), (in subordine, prima fascia GPS e seconda GI) con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.

Il **D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1**, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (**Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017**).

In siffatto contesto, si è affermato il principio di diritto, secondo cui il corretto riparto di giurisdizione in questa materia vada individuato in ragione della tipologia di pretesa azionata.

Infatti, secondo giurisprudenza costante ed ormai consolidata *«Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario»* (cfr. da ultimo, **Cass. Civile Ord. S.U. n. 10742 del 22.04.2021; Cass. civ., Sez. U. 26 giugno 2019, n.**



**17123.** In termini, cfr. ex multis **Cass. civ., Sez. Un., 5.02.2018, n. 2722; Cons. Stato Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 968).**

Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. o, in subordine, nella II fascia, chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

#### SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO

La ricorrente ha prestato servizio fino al 30.06.2021 presso l'Istituto Comprensivo "Giudice R. Livatino" di Roccalumera (ME); pertanto, il presente ricorso è proposto a codesto On.le Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 413 c.p.c. comma 5 *"Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

#### SULL'O.M. N. 60/2020

Al fine di affrontare meglio la questione si ritiene utile richiamare alcune norme del **Decreto Ministeriale n. 60 del 10.07.2020**, con il quale il Ministero dell'Istruzione ha previsto le **"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di Istituto di cui all'art. 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"**.

Con tale provvedimento, per i docenti, si prevede l'istituzione di **due diverse tipologie di graduatorie**: le graduatorie provinciali per le supplenze (**GPS**) e le graduatorie di istituto (**GI**). **L'art. 3** ha previsto la formazione di due fasce di aspiranti docenti, stabilendo che: *"1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b).*

*2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale".*

...

**6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:**

**a) la prima fascia** è costituita dai soggetti in possesso dello specifico **titolo di abilitazione**;



**b) la seconda fascia** è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del **titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA** o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, **e di uno dei seguenti requisiti: 1) possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2) Abilitazione specifica su altra classe di concorso** o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; **3) Precedente inserimento nella terza fascia** delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;”.

Ai sensi dell'**art. 7 “4.** Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:

- a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6;
- b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente...;
- c) le eventuali condanne penali riportate...;
- d) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura...;
- e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati...;

...

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6.

8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.

9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.”.

**l'art. 8** stabilisce che “3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15.

4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico.

I titoli artistici e professionali contrassegnati dalla sigla BA, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.

5. Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.

6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.





7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.

8. All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

9. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

10. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.”

Ai fini dell'assegnazione delle supplenze temporanee l'**art. 11** stabilisce che “il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite:

a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374;

b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia...”

...

5. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto effettua le operazioni di cui al comma 4 ed è collocato in un elenco aggiuntivo delle relative graduatorie di istituto di seconda fascia; gli aspiranti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.”.

**DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA GPS PER IL POSSESSO CONGIUNTO DEL DIPLOMA DI LAUREA E DEI 24 CFU**



Dalla lettura delle norme sopra richiamate emerge chiaramente che l'O.M. n. 60/2020 ha precluso alla ricorrente, in possesso congiunto di Diploma di Laurea e 24 CFU in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche, la possibilità di essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Messina, valide per il triennio 2020/2022.

**Ma, in realtà, i 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D. Lgs 59/2017.**

Il legislatore, **all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015** ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi; in conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il **D. Lgs 59/2017 ha individuato**, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, **l'abilitazione con il conseguimento 24 Cfu** in specifici SSD.

Invero l'**art. 5 del D. Lgs. n. 59/2017** (come modificato dall'art. 1 della L. 30 dicembre 2018 n. 145) espressamente prevede che *«Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: **a) laurea magistrale o a ciclo unico**, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; **b) 24 crediti formativi universitari o accademici**, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»*.

Pertanto, nell'esercizio della delega conferita e ferma l'indefettibilità della abilitazione per la partecipazione alle tornate di reclutamento, il Legislatore stabiliva una piena equipollenza tra titolo abilitativo (conseguito mediante SISS, TFA e PAS) ed il possesso congiunto di titolo di accesso alla classe concorsuale e dei 24 CFU.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 legge 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: ciò ha fatto, appunto, all'art. 5 e 17 del D.Lgs 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 cfu.**

L'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

La capacità e la qualità didattica che consentirà alla ricorrente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità dell'Ordinanza



Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto basati esclusivamente su motivi formali e non sostanziali.

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente, invece, alla ricorrente l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Messina, valide per il periodo 2020/2022, ovvero nella prima fascia aggiuntiva delle GPS.

**Detta esclusione è del tutto illegittima.**

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono alla candidata di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e II fascia delle graduatorie di istituto è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015.

Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa della ricorrente, che le permetterà di accedere al prossimo concorso, è del tutto evidente che escludere la stessa ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ove si convenga che il possesso dei 24 CFU consenta l'accesso anche alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, per la Provincia di Messina, risulta del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla tornata concorsuale, in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto, non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e l'inserimento della ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo.

Diversamente opinando, vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservati ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto della ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, anch'esse riservate ai docenti abilitati.**



La condotta del Ministero, che non consente alla ricorrente di essere inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, delle medesime graduatorie, è illegittima e discriminatoria.

Di conseguenza, **l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, ed alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, non può essere precluso alla ricorrente in possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.**

La ricorrente, in possesso sia del diploma di Laurea che dei 24 CFU vanta, quindi, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

La ricorrente, pertanto, può essere inclusa nella prima fascia, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, in quanto docente abilitata all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

**ACCESSO AL TFA SOSTEGNO CON DIPLOMA DI LAUREA CONGIUNTO AI 24 CFU- ILLEGITTIMITA' MANIFESTA, ECCESSO DI POTERE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Il possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU costituisce requisito di ammissione al TFA sostegno.

**L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»** integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, "Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249" ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado".

Il **D.M. 249/2010 all'articolo 13**, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *"Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.*

*1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria,*



secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”.

Quindi il **D.M. 249 2010** – ancora in vigore - prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati.

Il Ministero dell'Istruzione, con **decreto 92 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "**Requisiti di ammissione e articolazione del percorso**", quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, **il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2017** con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...” .

Allo stesso modo, il **D.M. 95 del 12.02.2020** consente la partecipazione a pieno titolo ai corsi di specializzazione sul sostegno, anch'essi riservati ai docenti in possesso di abilitazione, a coloro che vantano il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU.

**In altre parole, il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu, consentendo ai docenti che ne hanno il possesso l'accesso (oltre che al concorso scuola) al concorso per la specializzazione sul sostegno, ma precludendo agli stessi l'inserimento nella prima fascia GPS.**

**ILLEGITTIMITA' DEL D.M. n. 60 del 10.07.2020 PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA. CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE; REFORMATIO IN PEIUS DEL CRITERIO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI DOCENTI**

La disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare; le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio così per come stabilito nelle **Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE** recepite con il **D.Lgs 206/2007** e il **d.lgs. 28 gennaio 2016 n. 15**, in virtù delle quali, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Da quanto sopra ne discende che il legislatore nazionale recependo le direttive comunitarie con **l'art. 1 comma 79 della Legge 107/2015** ha statuito l'assoluta irrilevanza della cd



"abilitazione all'insegnamento", stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Tali normative, pertanto, fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

E, in particolare, stabiliscono che: a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea "qualifica professionale"** al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; b) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; c) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, **il titolo non è altro che "la qualifica professionale"** adottata dalla normativa dell'Unione Europea".

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale veniva statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente.

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttive U.E. 2005/36 e 2013/55 per come recepite dal legislatore italiano e richiamate nel D.M. 39/1998) ciò che emerge è che la **"qualifica professionale" si acquisisce in forza dei titoli tra cui sono considerati validi ai fini dell'esercizio della professione la laurea e i 24 cfu.**

Tale concetto è talmente realistico che, qualora un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea volesse esercitare la professione dell'insegnamento in Italia, allo stesso non verrebbe richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi pubblici.



La normativa europea non si presta ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in aperto contrasto con tali norme sovranazionali.

L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

Di conseguenza, vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali per le supplenze e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

È evidente il contrasto e l'illegittimità di quanto stabilito nel D.M. n. 60/2020 anche sotto tale profilo normativo.

**Pertanto, in virtù del possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU la ricorrente ha diritto all'inserimento in prima fascia GPS e seconda fascia GI.**

#### GIURISPRUDENZA DI MERITO

A conferma di quanto sopra precisato si evidenzia che la stragrande maggioranza dei Tribunali Italiani hanno affermato il valore abilitante del diploma di laurea e/o diploma tecnico professionale unitamente ai 24 CFU, primo fra tutti il **Tribunale di Roma**, che con **sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019**, ha riconosciuto, appunto, il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU.

Nelle motivazioni il Tribunale ha affermato che: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

*In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.*

*Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.*

*Il giudice deve, quindi, cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.*

*Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.*

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi..(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente***



**è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ".**

A questa pronuncia ha fatto seguito l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito; il **Tribunale di Cassino sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019**, il **Tribunale di Salerno sent. n. 107/2020 del 21.01.2020** hanno affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu., a tal proposito infatti veniva stabilito che: *"la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5D.Lgs 5912017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015)...che le consente di partecipare...più in generale ai futuri concorso per il reclutamento dei docenti...."*. Negare l'accesso alla I fascia delle G.P.S. e alla seconda fascia delle G.I. è una vera e propria illegittima disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego che determina anche una violazione di norme costituzionali quali gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Secondo il giudice del lavoro, *"la rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurounitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente...ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione ".*





Di particolare pregio, per la completezza dell'analisi sulle vicende legate al mondo scolastico risulta essere la recentissima sentenza emessa dal **Tribunale del lavoro di Siena n. 168 del 12.10.2020** la quale, nel ricostruire l'iter normativo e applicativo dei vari provvedimenti adottati dal MIUR afferma che: *"Si può discutere nel merito della sufficienza di quanto apprestato, ma certamente è quanto dall'ordinamento apprestato sul piano formativo specifico, in assenza - dato non irrilevante - per il docente interessato di attualità di percorsi formativi più adeguati, quali TFA, PAS e SSIS, con implicazione, pertanto, di un profilo di uguaglianza ex art. 3, I e II co. Cost. in relazione a diritti fondamentali della persona del lavoratore e, statisticamente, della donna lavoratrice, ex art. 1,2 e 4 Cost.. Del resto, per i laureati come il/la docente ricorrente, il mancato conseguimento della abilitazione tradizionale non è dipeso da circostanze legate al merito, ma casuali, quale la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del suo conseguimento in via ordinaria, all'esito di un percorso aperto ad ogni interessato. Non ravvisiamo pertanto nell'interpretazione proposta "un salto logico inammissibile: sia la disamina letterale delle disposizioni invocate dalla docente sia l'interpretazione sistematica e teleologica di esse conducono a ritenere come la regolamentazione in discorso abbia inteso offrire - alla platea degli aspiranti alla docenza scolastica - una nuova modalità di candidatura alle operazioni di valutazione comparativa, e non già una via privilegiata d'ottenimento d'incarichi d'insegnamento, della stessa natura di quelli conferibili ai docenti abilitati" (Trib. Vibo Valentia, sent. 12/2/2020): non riterremmo un gran privilegio l'aver subito la protratta mancata attivazione dei relativi corsi, nella impossibilità quindi del conseguimento della abilitazione in via ordinaria, in violazione istituzionalizzata di consistenti diritti di una ampia platea di aspiranti al concorso e, nell'attesa, a prospettive occupazionali, prevalentemente femminili, comunque precarie, ma più dignitose al cospetto delle prospettive di breve durata a suo tempo aperte dalla III fascia, e sempre nel rispetto in ogni caso di una graduatoria pubblica".*

*Ed ancora: "Ben singolare, del resto, e di dubbia legittimità, o quantomeno opportunità, un sistema che prevedesse l'accessibilità concorsuale a candidati per dir così di serie A e candidati di serie B, in luogo di garantire in partenza una tendenziale parità di competenze professionali/didattiche e quindi di chances. Pertanto l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso del diploma/laurea oltre i 24 CFU, per implicita ma univoca previsione legislativa".*

*Tra altro, il Ministero, con l'emanazione del d.m. 92 dell'8/2/2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - espressamente riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. Si intende osservare, che è la stessa Amministrazione mediante il d.m. cit., a riconoscere di nuovo implicitamente ma univocamente il valore abilitante del diploma/laurea unitamente ai 24 CFU. La disparità di trattamento tra gli stessi docenti, che da un lato vengono considerati abilitati in quanto scelgano di accedere al corso di*



specializzazione sul sostegno, era dunque palese nella esclusione del/la docente, quale il/la ricorrente, dall'inserimento nella II fascia”.

Anche il **Tribunale di Messina**, ha aderito a tale orientamento unitario con l'**Ordinanza 02.12.2019 nel procedimento n. 5951 R.G.**, secondo cui è stato “ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati, e che pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, almeno per il triennio 2017/2018-2019/2020, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo" ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Il **Tribunale di Messina** ha confermato l'orientamento anche in riferimento alle attuali GPS con l' **Ordinanza cautelare del 22.12.2020**, relativa al procedimento **n. 3562/2020 R.G.** che, considerato il valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, ha riconosciuto il diritto del ricorrente “...ad essere inserito nella prima fascia delle GPS, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, anziché nella seconda fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto per le classi di concorso A041 - Scienze e Tecnologie Informatiche, A060 -Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, A020 - Fisica, A026 - Matematica, A040 - Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, A047 -Scienze matematiche applicate.” e con l'**Ordinanza n. 1115 del 19.01.2021** che ha stabilito che: “di contro tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti”;) e pertanto, come tali vanno disapplicate in quanto lesive del diritto della ricorrente.

Anche in questo mese di agosto 2021 Il **Tribunale di Messina** ha emesso diverse ordinanze cautelari, che hanno riconosciuto il valore abilitante al possesso congiunto del titolo di accesso all'insegnamento e dei 24 CFU; tra le altre, l'ordinanza **n. 26/2021 del 10.08.2021**, nell'ambito del procedimento **R.G. n. 2476/2021**, in virtù della quale l'**AT di Messina ha emesso il decreto n. 20797 del 17.08.2021**, con il quale ha riconosciuto il diritto di una docente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A048 ed A049.



Inoltre, l'AT di Messina ha emesso il **decreto n.18934 del 23.07.2021**, con il quale ha dato esecuzione alla sopra richiamata **ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Messina il 22.12.2020** (all. 20).

**ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DI ESCLUSIONE DALLE GPS - VIOLAZIONE DEL D.P.R. n. 445/2000 art. 45, 46, 75, 76 - DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GPS DEL 30.07.2020 ED ASSENZA DI DICHIARAZIONI FALSE E BUONA FEDE -**

**Fermo restando il diritto all'inserimento in I fascia GPS per il possesso congiunto di Laurea Più 24 CFU nelle classi di concorso A031, A034, A060, 051 e A052**, si ritiene altresì necessario, richiamato quanto descritto in Fatto, verificare se ai sensi delle disposizioni richiamate dai provvedimenti impugnati è stato legittimo disporre l'esclusione dalle GPS della ricorrente.

Il **decreto n. 17358** di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina, emesso dalla **Dirigente dell'AT di Messina in data 5.07.2021**, disponeva l'esclusione dalle GPS della Provincia di Messina, per le **classi di concorso A031, A034 ed A060**, richiamando le norme contenute nell'**art. 7 commi 8 e 9**, secondo cui "8. *L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.*

9. *Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.*" e nell'**art. 8 comma 6**, secondo cui "6. *In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.*" e **art. 8 comma 10**, secondo cui "10. *Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.*"

In realtà, nella compilazione della domanda di inserimento nelle GPS la ricorrente non aveva alcuna intenzione di fare dichiarazioni non veritiere o indicare falsi titoli di accesso alla prima fascia GPS; la stessa era incorsa nell'erronea considerazione che l'Ordinanza del C.d.S. del 25.09.2018 fosse un provvedimento cautelare di accoglimento del valore abilitante del diploma di laurea congiunto con i 24 CFU, probabilmente a causa della "particolare formulazione" della medesima ordinanza, nella parte in cui statuisce "...**accoglie l'istanza cautelare** ai soli fini della sollecita fissazione del merito in primo grado...", che induceva in errore la ricorrente, non avvezza al linguaggio tecnico giuridico.



Considerata questa erronea interpretazione, non c'è "difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti" in quanto, nella formulazione della domanda, la ricorrente non indicava un titolo inesistente e/o falso o comunque non posseduto, bensì un provvedimento giudiziario acquisito dalla ricorrente, preciso e ben individuato con il corretto numero di ruolo generale del procedimento, data esatta di emissione e Organo decidente; cioè il provvedimento che riteneva idoneo all'iscrizione nella prima fascia delle GPS.

Per tale motivo il **decreto dell'AT di Messina del 26.07.2021** è infondato nella parte in cui sostiene erroneamente che *"L'esito negativo del controllo sulla veridicità del titolo d'accesso dichiarato comporta, pertanto, l'esclusione dalle graduatorie A031, A034 ed A060"* (pag. 2) perché non siamo in presenza della non veridicità della dichiarazione o del non possesso del titolo dichiarato, ma di erronea valutazione del titolo dichiarato.

**Pertanto, in assenza della predetta "difformità" o "veridicità" del titolo dichiarato è illegittima, nonché sproporzionata ed ingiusta, l'applicazione della sanzione di esclusione dalle graduatorie di prima fascia.**

Ancor prima del O.M. n. 60/2020, già il **D.P.R. n. 445/2000** prevede che l'amministrazione operi controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'**art. 45 e 46** del medesimo decreto.

I successivi **art. 75 e 76 stabiliscono le eventuali sanzioni**; in particolare l'art. 75 stabilisce che **"fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai BENEFICI eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"**. In sostanza, se l'istante rende dichiarazioni non veritiere **al fine di ottenere dei benefici**, quali ad esempio una collocazione più favorevole in graduatoria, **a seguito dei controlli dovrebbe perdere i benefici frutto della dichiarazione non veritiera**.

Si afferma inoltre che *"in materia di concorsi a pubblici impieghi, la erronea indicazione in ordine al possesso di un titolo di preferenza, in realtà non posseduto, determina unicamente la mancata valutazione di tale titolo e non già la decadenza dalla formata graduatoria concorsuale. In tal senso, invero, la norma di cui all'**art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000** espressamente dispone che **qualora dall'effettuato controllo in ordine alle dichiarazioni fornite dagli aspiranti impiegati pubblici emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera***.

Tuttavia, si ripete, la condotta della ricorrente è connotata da una assoluta assenza di volontà di rendere dichiarazioni non veritiere al fine di ottenere l'inserimento nelle GPS.



Pertanto, in ossequio alle norme primarie richiamate, la ricorrente non dovrebbe subire la sanzione dell'esclusione dalle GPS per le classi di concorso **A031, A034 e A060**.

In subordine, se il Tribunale adito dovesse ritenere legittima l'esclusione della docente dalla prima fascia GPS perché il provvedimento cautelare indicato non è titolo di accesso alla prima fascia GPS, certamente detta esclusione dovrebbe essere limitata a quella determinata graduatoria, ai sensi dell'**art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 60/2020**; cioè alla prima fascia delle GPS classi di concorso **A031, A034 e A060**; ma dovrebbe riconoscere alla docente il diritto ad essere inserita nella seconda fascia GPS delle medesime classi di concorso, delle quali possiede il diploma di laurea congiuntamente ai 24 CFU, requisiti riconosciuti dall'O.M. 60/2020 come titolo di accesso alla seconda fascia GPS; d'altra parte, la ricorrente possiede altro titolo di accesso costituito dal precedente inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto valide per il periodo 2017-2020.

Anche i richiamati **artt. 7 e 8 dell'O.M. 60** dovrebbero essere interpretati nel senso dell'esclusione dalla graduatoria solo nel caso di accertamento di volontarie dichiarazioni non veritiere; al verificarsi di tale ipotesi, la dichiarante dovrebbe essere esclusa solo dalla prima fascia GPS e, sussistendone i requisiti, essere collocata nella seconda fascia GPS.

Ciò appare coerente anche con la **nota ministeriale n. 26841 del 05.09.2020** (all. 16), richiamata dal decreto dell'AT di Messina del 26.07.2021 di rigetto dell'istanza di inserimento o collocazione in II fascia GPS, la quale prevede che *"... All'atto della sentenza di merito, che accerta l'assenza del valore di abilitazione del titolo posseduto, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla ricollocazione del soggetto, ove ovviamente in possesso del relativo titolo di studio, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GL..."* (**nota m. n. 26841/2020**).

Cioè, è incontestabile che la ricorrente avrebbe potuto iscriversi nella II fascia GPS; ma, ritenendo erroneamente di essere in possesso di un titolo idoneo all'inserimento in I fascia GPS, ha optato per la fascia superiore; nel momento in cui l'Amministrazione avesse accertato che il titolo dichiarato dalla docente non fosse abilitante avrebbe dovuto provvedere alla collocazione della medesima docente nella graduatoria di II fascia, di cui ha pacificamente il titolo di accesso.

Né tantomeno il rigetto della suddetta istanza può essere giustificato dalla circostanza che *"... il provvedimento giurisdizionale cautelare dichiarato non era, per i motivi sopra esposti, sin dal momento della presentazione dell'istanza, idoneo a legittimare l'inserimento con riserva ... in I fascia..."* (**vedi decreto AT di Messina del 26.07.2021**) perché ciò contrasta con **l'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 60/2020**, che prevede l'esclusione sola dalla graduatoria di cui la docente non possiede il requisito di accesso.

E' evidente l'assoluta buona fede della docente nel rendere le dichiarazioni, frutto della sua errata interpretazione dell'ordinanza del C.d.S..



Ovviamente c'è una grande differenza fra le dichiarazioni false e le dichiarazioni erronee: solamente se vi è stata la precisa volontà connaturata ad un comportamento doloso si può parlare di falso; diversamente, il comportamento è irrilevante, così come deve essere considerata irrilevante ogni dichiarazione errata.

In base ai principi informatori del sistema giuridico penale e correlato alla stessa struttura del reato con particolare riferimento all'elemento psicologico, il dolo generico richiesto ai fini della sussistenza del delitto di falsità ideologica in atto pubblico deve essere sempre rigorosamente provato, per cui lo stesso va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre e contro l'intenzione dell'agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza di costui, o ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative, o ancora alla negligente applicazione di una prassi amministrativa, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo.

La necessità di valutare anche l'aspetto connesso alla buona fede e all'elemento soggettivo nasce dalla considerazione che, ove ciò non fosse possibile, ogni e qualsiasi dichiarazione difforme dal vero dovrebbe ritenersi "FALSA", con tutte le conseguenze previste dalla legge. Per assurdo, se la docente avesse sbagliato a indicare il proprio indirizzo avrebbe dovuto essere escluso dalle graduatorie.

Ed allora è evidente che solamente una condotta nella quale si riconoscano gli elementi del dolo – o comunque della specifica intenzionalità – può dare luogo a sanzioni quali l'esclusione dalla graduatoria.

La "non veridicità", infatti, non può essere considerata "in assoluto", se non si vuole giungere a conseguenze aberranti e del tutto incompatibili con la ratio e le tutele apprestate dalla norma.

In sostanza, la non veridicità negligente, così come affermano la giurisprudenza e la dottrina penali, deve essere ritenuta del tutto irrilevante.

Nel caso in questione, non vi è alcun dubbio sul fatto che la docente abbia indicato un preciso provvedimento giurisdizionale, nella convinzione che fosse un titolo valido per l'iscrizione in prima fascia GPS; ma certamente la stessa ricorrente non ha inteso indicare un titolo falso.

L'elemento soggettivo, pertanto, deve essere rilevante e se ne deve tenere conto nella valutazione delle conseguenze della erronea dichiarazione.

**Per confermare la buona fede della docente** è sufficiente ricordare due circostanze;

**1)** la stessa non aveva alcuna necessità di rendere dichiarazioni non veritiere per l'inserimento nelle GPS in quanto **la stessa è pacificamente in possesso dei requisiti per l'accesso alla seconda fascia GPS, previsti dall'O.M. n. 60/2020**, cioè il diploma di laurea congiuntamente al possesso di 24 CFU ed anche il precedente inserimento nella terza fascia delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto valide per il periodo 2017-2020;



2) nel momento in cui la docente, avuta notizia dei decreti dell'Amministrazione Scolastica, relativi alla proposta di esclusione dalla prima fascia GPS ed al decreto di esclusione dalla prima e seconda fascia GPS, ha inviato alle Amministrazioni scolastiche proprie **dichiarazioni e considerazioni nelle quali ha continuato ad insistere nella richiesta di riconoscimento dell'ordinanza cautelare del C.d.S. come titolo abilitante** ai fini dell'inserimento in prima fascia GPS e successivamente, in data 19.07.2021, ha fatto istanza all'AT di Messina di essere inserita o collocata in II fascia GPS.

oooOOOooo

Ciò premesso, sono illegittimi tutti i provvedimenti amministrativi che determinano l'esclusione della ricorrente dalla **I fascia GPS, classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052** e **II fascia GPS, classi di concorso A031, A034, A060**.

#### SUI PRESUPPOSTI DI PERICULUM

In merito al **fumus** si rinvia a quanto su esposto, certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Con riferimento al **danno** esso è da considerarsi in re ipsa. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per l'a.s. 2021/2022, potrebbe NON ottenere alcuna supplenza a causa del suo **mancato inserimento nella prima fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052 e mancato inserimento nella seconda fascia delle GPS per la Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034, A060**.

Codesto On.le Tribunale, ha confermato l'esistenza del **requisito del periculum** stante il rischio della perdita dei contratti, *“considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”* (ord. 15 febbraio 2021). Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'**art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente** -, convertito in legge n. 106/2021, relativo ai posti di ruolo destinati all'a.s. 2020/2021, del **DM n. 242 del 30.7.2021 - Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 59, commi da 4 a 9 del D.L. n. 73/2021** - e della **Circolare Ministeriale n. 25089 del 6.08.2021 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.** -, in virtù dei quali i docenti inseriti in prima e seconda fascia GPS possono inoltrare entro il



21.08.2021 la domanda di partecipazione alla procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/22, dalla quale si effettueranno le assunzioni da prima fascia GPS (ed eventuali elenchi aggiuntivi) e l'attribuzione delle supplenze (da GaE, prima fascia GPS, elenchi aggiuntivi, seconda fascia GPS) sia per posto di sostegno che posto comune.

Per questo si chiede la disapplicazione e/o sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati, dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in I fascia G.P.S.. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria.

L'esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente dopo il mese di settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente. Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

### CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di MESSINA**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e ss. c.p.c., e art. 414 c.p.c., Voglia, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

**EMETTERE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE,  
O NELLA FASE CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.,**

Per tutti i fatti sopra esposti e per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** e successivi aggiornamenti, provvedimenti connessi e/o consequenziali, siccome lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché delle graduatorie GPS, quella aggiuntiva di prima fascia e le graduatorie di circolo e di istituto, nella parte in cui escludono la ricorrente; del **decreto n. 7758 del 30.06.2021 di Proposta di esclusione dalle graduatorie di I fascia GPS A031- A034 e A060, emesso dal Dirigente Scolastico** dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME); del **decreto n. 17358 del 5.07.2021 di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034 ed A060**, emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina; del **decreto n. 19006 del 26.07.2021 di rigetto della richiesta di spostamento in II fascia GPS – classi di concorso A031- A034 e A060**, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino", **voglia emettere decreto inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti**, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:





**1) ACCERTARE e DICHIARARE** che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e, conseguentemente, **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente **nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS**, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, e II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, **classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052** per la Provincia di **MESSINA**; in ogni caso, **accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.**

**2) In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE** che parte ricorrente è in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e/o dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto valide per il periodo 2017/2020 per le specifiche classi di concorso e, conseguentemente, **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente **nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS** e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, **classi di concorso A031, A034 e A060** per la Provincia di **MESSINA**;

<b>NELLA LA FASE DI MERITO EX ART. 414 C.P.C.</b>
---

anche previa disapplicazione dell'**Ordinanza Ministeriale n. 60/2020** e successivi aggiornamenti, provvedimenti connessi e/o consequenziali, siccome lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente; nonché delle graduatorie GPS, quella aggiuntiva di prima fascia e le graduatorie di circolo e di istituto, nella parte in cui escludono la ricorrente; del **decreto n. 7758 del 30.06.2021 di Proposta di esclusione dalle graduatorie di I fascia GPS A031- A034 e A060, emesso dal Dirigente Scolastico** dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino" di Roccalumera (ME); del **decreto n. 17358 del 5.07.2021 di Esclusione dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina – classi di concorso A031, A034 ed A060**, emesso dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina; del **decreto n. 19006 del 26.07.2021 di rigetto della richiesta di spostamento in II fascia GPS – classi di concorso A031- A034 e A060**, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo statale "Giudice Rosario Livatino",

**1) ACCERTARE e DICHIARARE** che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e, conseguentemente, **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente **nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – GPS**, ovvero nella prima fascia aggiuntiva, e II fascia delle graduatorie



di istituto del personale docente ed educativo, **classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052** per la Provincia di **MESSINA**; in ogni caso, **accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.**

**2) In subordine, ACCERTARE e DICHIARARE** che parte ricorrente è in possesso di un titolo di accesso all'insegnamento costituito dal Diploma di laurea e dei 24 cfu e/o dal precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto valide per il periodo 2017/2020 per le specifiche classi di concorso e, conseguentemente, **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di disporre l'inserimento della ricorrente **nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze - GPS** e III fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo, **classi di concorso A031, A034 e A060** per la Provincia di **MESSINA**;

**3) ACCERTARE e DICHIARARE il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici** del servizio prestato dal 6.11.2020 al 30.06.2021 per l'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente.

**4) in subordine, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al risarcimento danni** per l'esclusione della ricorrente dalle Graduatorie provinciali di supplenza della Provincia di Messina (GPS a.s. 2020-2022), classi di concorso A031, A034 ed A060, e per il mancato riconoscimento del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato nell'a.s. 2020/2021, con il profilo di Docente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato ed il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo non è dovuto in quanto il nucleo familiare di parte ricorrente è titolare di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

#### IN VIA ISTRUTTORIA

**Si chiede di acquisire e/o ordinare alle amministrazioni convenute di esibire ex art. 210 cpc, tutta la documentazione e l'iter istruttorio che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale della Provincia di Messina, con i quali ha poi potuto effettuare l'esclusione dalle graduatorie.**

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

#### SI PRODUCE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- 1) 5.07.2021 AT ME 2021.0017358;
- 2) 26.07.2021 Risposta AT ME;
- 3) 12.11.2020 I.C. LIVATINO PROVVEDIMENTO CONVALIDA;
- 4) 30.06.2021 I.C. LIVATINO BASILE\_PROPOSTA DI ESCLUSIONE;
- 5) 6.07.2021 I.C. LIVATINO CONVALIDA PUNTEGGIO A051 e A052 II FASCIA GPS;



- 6) DOMANDA INSERIMENTO G.I. 2017-2020;
- 7) 30.07.2020 DOMANDA INSERIMENTO GPS;
- 8) CERTIFICATO DI LAUREA;
- 9) ATTESTAZIONE 24 CFU;
- 10) 25.9.2018 C.D.S. ORDINANZA CAUTELARE;
- 11) CONTRATTO DI LAVORO A.S. 2020-2021;
- 12) 30.06.2021 AUTOCERTIFICAZIONE BASILE;
- 13) 1.7.2021 INTEGRAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE DEL 30.6.2021;
- 14) 5.7.2021 AUTOCERTIFICAZIONE BASILE;
- 15) 19.07.2021 ISTANZA INSERIMENTO II FASCIA GPS;
- 16) 5.09.2020 NOTA n. 26841;
- 17) D.M. N. 242 del 30.07.2021;
- 18) C.M. n. 25089 del 6.08.2021;
- 19) TRIB. MESSINA -Ordinanza-del-22.12.2020;
- 20) 23.07.2021 AT ME DECRETO ESECUZIONE ORDINANZA TRIB. ME del 22.12.2020;
- 21) AUTOCERTIFICAZIONE SITUAZIONE REDDITUALE;
- 22) CARTA D'IDENTITA'.

Reggio Calabria/Messina, 18.08.2021

**Avv. Leo Condemi**

<b>ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA A FISSARSI MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA</b>
--

Il sottoscritto avv. **Leo Condemi del Foro di Reggio Calabria**, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Veronica Basile**, stante l'emergenza sanitaria attiva su tutto il territorio nazionale;

- visto il D.L.n.°2/2021 – emanato, pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 14 gennaio 2021 – ha tra l'altro prorogato al 31 Dicembre 2021, e eventuale proroga, il termine dello stato di emergenza di cui all'art.1, comma 1, D.L. n°19/2020, convertito con modificazioni dalla L. n°35/2020.

**CONSIDERATO CHE**

- per effetto dei rinvii normativi, sono pertanto prorogate a tale data anche le novità processuali telematiche civili e penali del D.L. n°137/2020, come recentemente convertito dalla L. n°176/2020.

- con riguardo al processo civile, continueranno ad applicarsi fino al 31 luglio p.v., fatta salva un'ulteriore proroga, *"in primis"* le norme che prevedono l'obbligo di deposito telematico generalizzato degli atti (anche introduttivi) e dei documenti negli uffici giudiziari nonché le norme (art. 221, D.L. n°34/2020) su:

- svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito telematico di note scritte (anche quelle di separazione consensuale e divorzio congiunto qualora gli interessati rinuncino a partecipare).

- partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti a seguito di loro richiesta.



- trattazione della causa da remoto qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice.

- l'art.2 del Provvedimento del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020 espressamente recita: <<... le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020): Skype for Business; Teams. ...>>.

Tanto premesso e considerato il sottoscritto procuratore del ricorrente rivolge all'Ill.mo Tribunale adito formale

### ISTANZA

affinchè disponga che l'udienza a fissarsi ex art.700 c.p.c. **si svolga a trattazione scritta**, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Reggio Calabria/Messina, 18.08.2021

Avv. Leo Condemi

<b>ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRO INTERESSATI E LITISCONSORTI (ART. 151 C.P.C.)</b>
--

Il sottoscritto avv. **Leo Condemi del Foro di Reggio Calabria**, in qualità di Procuratore della **Prof.ssa Veronica Basile**, considerato l'elevato numero di possibili controinteressati, relativo ai docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui la ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, **classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052**, che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I fascia delle GPS, graduatorie di istituto, della Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022 e II° e III° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto valide, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerata altresì la difficoltà di provvedere alla notifica individuale del presente ricorso a ciascuno dei tanti (si pensi, a titolo esemplificativo, alla difficoltà di reperire gli indirizzi di residenza o di domicilio di tutti i controinteressati, non diffusi negli atti amministrativi impugnati in quanto coperti da riservatezza),

### FORMULA ESPRESSA ISTANZA

affinchè la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e, pertanto, conclude affinché l'Ill.mo Tribunale adito

### VOGLIA

autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Messina e II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, in cui la ricorrente ha depositato domanda di inserimento in I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, **classi di concorso A031, A034, A060, A051**



**e A052** che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella I fascia delle GPS e graduatorie di istituto per la Provincia di Messina, valide per il biennio 2020/2022, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del suddetto atto ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come "tutti i candidati inseriti in prima e seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e corrispondenti seconda e terza fascia graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale di Messina, **classi di concorso A031, A034, A060, A051 e A052**, vincitori del concorso (con eventuale omissione dei nomi dei controinteressati a tutela della riservatezza).
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Reggio Calabria/Messina, 18.08.2021

**Avv. Leo Condemi**

